

## **PIANO FAMIGLIE**

### **Sospensione delle rate dei mutui**

#### **In cosa consiste la misura per sospensione delle rate dei mutui?**

Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la **sospensione del rimborso delle rate dei mutui**, per un **periodo fino a 12 mesi**, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.

#### **Chi può chiederla?**

Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori - interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

#### **Quali sono i finanziamenti interessati?**

I mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione **dell'abitazione principale**, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con **reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui** (inteso per singolo mutuatario), di importo **non superiore a 150 mila euro**. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

#### **Quali sono gli eventi che consentono di presentare la domanda di sospensione?**

La perdita del rapporto di lavoro, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l'ingresso in cassa integrazione, totale o parziale. Tali eventi devono essere supportati da idonea documentazione, quale, ad esempio, la lettera di licenziamento, il certificato di morte, la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito.

#### **Quando devono verificarsi gli eventi sfavorevoli?**

Tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.

#### **Sono inclusi i mutui con ritardi nei pagamenti?**

Sì, purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi.

#### **Quando è possibile presentare la domanda?**

A partire dal **1 febbraio 2010** e fino al **31 gennaio 2011**.

#### **Cosa devo portare alla banca?**

Il modulo di richiesta, corredato dalla documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti per la richiesta di sospensione.

Il modulo per la domanda di sospensione è reperibile presso tutte le Agenzie BPM ed è inoltre reperibile sul presente sito. E' inoltre disponibile anche sul sito dell'ABI.

#### **Entro quanto tempo sarà attiva la sospensione?**

L'accordo prevede che la Banca comunichi al cliente l'esito della richiesta entro massimo 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, corredata dalla documentazione completa. La sospensione sarà resa operativa entro massimo ulteriori 45 giorni lavorativi successivi all'accoglimento della richiesta.

BPM si impegna nei confronti della propria clientela a ridurre la tempistica prevista dall'accordo, ove sia tecnicamente possibile.

L'eventuale diniego sarà comunicato tramite raccomandata, entro massimo 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

#### **Quanto costa la sospensione?**

Durante il periodo di sospensione maturano gli interessi al tasso contrattuale.

Tali interessi verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza) per un periodo pari alla durata residua del mutuo.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

#### **Quando inizierò a pagare le rate del mutuo?**

La ripresa del processo di ammortamento avverrà al termine del periodo di sospensione e corrisponderà ad un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione (12 mesi).

In qualsiasi momento comunque il cliente può richiedere la riattivazione del pagamento delle rate. In tal caso non è più possibile richiedere ulteriori sospensioni..

#### **Posso aderire all'iniziativa anche se in passato ho già aderito ad altra sospensione?**

No, chi già abbia usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti nazionali/locali non potrà farne richiesta.

Per maggior informazioni si prega di contattare la propria Agenzia di riferimento o di consultare il sito internet:

[www.abi.it](http://www.abi.it)

Banca Popolare di Milano S.c.r.l